



Il problema delle Istituzioni di diritto privato al tempo del “particolarismo manualistico”



Armando Plaia

Questa iniziativa, per la quale occorre ringraziare Carmelita Camardi, si svolge a distanza di quaranta anni dal convegno romano su *L'insegnamento del diritto privato* organizzato da Natalino Irti, con contributi di autorevolissimi civilisti, molti dei quali autori dei più noti manuali dell'epoca¹; e a circa venti anni dall'altrettanto importante convegno messinese in onore di Angelo Falzea su *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*².

Alcune delle questioni che oggi siamo chiamati a discutere sul tema della didattica del diritto privato e, più in particolare, della manualistica istituzionale sono molto note e ciclicamente ricorrenti; rispetto a esse, nel recente passato, non sono mancati preziosi spunti e sollecitazioni, che in questa occasione potranno essere ripresi. Altre tematiche sono invece del tutto inedite, in quanto strettamente correlate alla fisionomia e alla veste editoriale delle proposte didattiche sorte nell'ultimo ventennio.

Appartengono certamente al novero delle questioni del primo tipo quelle relative al metodo e al rapporto tra diritto e realtà sociale. È infatti osservazione diffusa e largamente condivisa, tanto da poter apparire oggi banale, che un manuale di diritto privato debba favorire l'acquisizione di un metodo, agevolando una didattica che sia anche ricerca, anzi «il momento principale della ricerca»³, che consista, come ci ricorda Nicolò Lipari, nel «rendere altri partecipi dello sforzo della ricerca, dell'entusiasmo di tragitti inesplorati, della curiosità di panorami sconosciuti»⁴; altrettanto ricorrente è il monito, rivolto al giurista impegnato nella stesura di un manuale, a prediligere la comprensione del rapporto tra diritto e realtà sociale, possibile solo in chiave storica, e, dunque, a non trascurare il radicamento del diritto nella storia⁵.

¹ Cfr. SCALISI (a cura di), *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Milano, 2004.

² AA.VV., *L'insegnamento del diritto privato*, Milano, 1987.

³ BARCELLONA (e CAMARDI), *Diritto privato e società moderna*, Napoli, 1996, XXI.

⁴ LIPARI, *Sull'insegnamento del diritto civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 335. Sul metodo nell'insegnamento del diritto del lavoro, cfr. BELLAVISTA, *Insegnamento e ricerca tra libertà e autorità*, in *Law. dir.*, 2016, 1074.

⁵ Nella sua versione più radicale, questo richiamo alla storicità del diritto si traduce addirittura nell'esortazione ad assumere un'ottica coerente con un diritto che andrebbe inteso non più

Sotto questo profilo, l'occasione di riflessione offertaci da Carmelita Camardi dovrebbe consentirci di saggiare l'attitudine ad agevolare l'acquisizione di un metodo dei testi istituzionali più diffusi e utilizzati per la formazione di base; di vagliare in che misura gli stessi mantengano un approccio storico agli istituti e concetti fondamentali⁶ – imprescindibile quando si tratta di confrontarsi con un'esperienza giuridica, quale quella contemporanea, caratterizzata da sempre più labili e transeunti assetti legislativi⁷ – e consentano di cogliere la norma positiva come il «frutto ultimo e complesso di scelte politiche e istanze economiche»⁸.

D'altro canto, una ricognizione, anche sommaria, volta a testare il rispetto di tali canoni risulta oggi molto complicata, in quanto i testi attualmente in circolazione, peraltro numerosi e molto corposi⁹, sono il prodotto di un processo di stesura molto diverso rispetto a quello dal quale originavano i testi istituzionali presi in considerazione nelle precedenti occasioni di riflessione sul tema.

I manuali del diritto privato sorti «nel clima incandescente della neonata codificazione»¹⁰ (Trabucchi¹¹, Torrente¹²) e poi negli anni '70 e '80 del secolo scorso (Re-

come scienza teoretica, ma come scienza pratica, in cui il principio di legalità non può essere dato per presupposto, ma soltanto come risultato. Scrive ad esempio LIPARI, *Gli approdi pluralistici del diritto civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 971: «l'impianto dei nostri corsi universitari è ancora fortemente influenzato dall'ideologia della codificazione e dalla convinzione che il diritto vada ricondotto ad una fonte esclusiva e unificante». In questo senso, continua l'Autore, «non vi è sostanziale differenza di struttura tra i manuali di nuovo conio e quelli di più risalente tradizione, questi ultimi essendo risultati aggiornati solo con la tecnica di progressive aggiunte o integrazioni all'interno di una struttura rimasta sostanzialmente immutata».

⁶ Cfr. MACARIO, «Recuperare l'invisibile». *Una riflessione sulla storicità del diritto civile (Leggendo «La solitudine dello storico del diritto» di Pio Caroni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 198.

⁷ LIPARI, *Sull'insegnamento del diritto civile*, cit., 338.

⁸ GROSSI, *Istituzioni di diritto privato e tradizione romanistica*, in *L'insegnamento del diritto privato*, cit., 21.

⁹ La crescita del numero di pagine si registra anche nei manuali di altre discipline giuridiche, come segnalato, per il diritto del lavoro, da BALANDI, *Problemi e prospettive della didattica giuridica: l'insegnamento e il manuale di diritto del lavoro*, *Lav. dir.*, 1999, 134.

¹⁰ GROSSI, *Trent'anni di pagine introduttive*, Milano, 2009, 213.

¹¹ TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1943.

¹² TORRENTE, *Manuale di diritto privato*, Milano, 1952. Ora, TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, a cura di ANELLI, GRANELLI, XXV ed., Milano, 2021.

scigno¹³, Galgano¹⁴, Trimarchi¹⁵, Perlingieri¹⁶, Gazzoni¹⁷), erano infatti manuali “a una mano” o, al più, scritti da più autori appartenenti alla medesima scuola o, comunque, uniti da consuetudine di insegnamento nella stessa sede universitaria (*Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli*¹⁸, *Zatti-Colussi*¹⁹).

Alla stesura dei testi istituzionali più recenti, invece, contribuiscono sempre più spesso più autori²⁰, in alcuni casi provenienti da scuole e esperienze culturali anche molto diverse²¹: si tratta di proposte didattiche che offrono pluralismo di prospettiva, mentre al curatore è affidato il complesso e faticoso compito di assicurare alcuni tratti comuni²².

Non mancano comunque proposte didattiche a una mano²³, ma gli esperimenti a più voci crescono nel numero e per ragioni in parte intuibili: (1) la prima è la proliferazione delle sedi universitarie, e conseguentemente delle cattedre di istituzioni di diritto privato, che ha spinto gli editori del settore ad incentivare iniziative capaci di conquistare più agevolmente fette di mercato; (2) la seconda ragione, più volte citata in questa sede, è la rapida trasformazione dei contenuti del diritto privato, anche in ragione della perdita

¹³ RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1973. A proposito di quest’ultimo, osserva NIVARRA, *Ipotesi sul diritto privato e i suoi anni settanta*, in *Gli anni settanta del diritto privato*, a cura di NIVARRA, Milano, 2008, 9, che nella rilettura degli istituti fondamentali in chiave storica, l’intreccio tra diritto e storia non si risolve in un appello generico e vacuo alla storicità dell’esperienza giuridica, ma è piuttosto disamina della genesi e delle trasformazioni di regole e concetti.

¹⁴ GALGANO, *Diritto privato*, Padova, 1981.

¹⁵ TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1973.

¹⁶ PERLINGIERI, *Profili istituzionali del diritto civile*, Camerino, 1975 e poi PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1984.

¹⁷ GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1987.

¹⁸ BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Istituzioni di diritto civile*, Genova, 1978-1980.

¹⁹ ZATTI-COLUSSI, *Lineamenti di diritto privato*, Padova, 1987, testo pensato dai due Autori per l’insegnamento del diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara. Ora, ZATTI-COLUSSI-FUSARO, *Lineamenti di diritto privato*, XIX ed., Padova, 2022.

²⁰ Ad esempio, NIVARRA, RICCIUTO, SCOGNAMIGLIO, *Istituzioni di diritto privato*, XI ed., Torino, 2021; GALASSO, PALMERI, *Istituzioni del diritto privato*, III ed., Bologna, 2023; D’ANTONIO, SCIANCALEPORE, STANZIONE, *Diritto privato*, II ed., Torino, 2022.

²¹ Si pensi, ad esempio, a BESSONE (a cura di), *Istituzioni di diritto privato*, XXI ed., Torino, 2015; MAZZAMUTO (a cura di), *Manuale del diritto privato*, IV ed., Torino, 2022; PATTI (a cura di), *Diritto privato*, Padova, 2022; PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2022; STANZIONE (a cura di), *Manuale di diritto privato*, IV ed., Torino, 2017.

²² Come scrive Mario Bessone nella *Prefazione* alla prima edizione del testo collettaneo da lui stesso curato: « (...) alla molteplicità degli Autori fanno riscontro alcuni dati unificanti: l’ordine, il metodo, il sistema».

²³ Oltre alle edizioni più recenti dei manuali classici, esistono sul mercato anche manuali ad una mano di nuova generazione: cfr. ad esempio ROPPO, *Diritto privato*, VIII ed., Torino, 2022; DI CIOMMO, *Manuale di diritto privato*, Torino, 2022; IORIO, *Corso di diritto privato*, V ed., Torino, 2022; MACARIO, *Introduzione al diritto privato*, Bologna, 2021.

di centralità del codice civile, che ha accresciuto la complessità della materia, ormai poco organica e difficilmente governabile da un solo studioso²⁴.

Le due vicende peraltro interferiscono l'una con l'altra: i manuali di nuova generazione hanno una diffusione molto contenuta, non sono un investimento di lungo termine per l'editore e dunque la loro sostenibilità economica esige l'immissione sul mercato, in tempi molto brevi, di nuove edizioni. Naturalmente, queste ultime devono in qualche modo essere giustificate e dunque i manuali del diritto privato, edizione dopo edizione, si ritrovano ad ingurgitare riferimenti alle riforme più disparate, con la complicità di un legislatore culturalmente sempre più sprovveduto e tecnicamente poco raffinato e di una giurisprudenza che ha acquisito un ruolo straripante.

È sufficiente sfogliare le prefazioni che accompagnano le nuove edizioni dei testi istituzionali attualmente in commercio per rendersi conto di quanto le ragioni che giustificano una nuova edizione siano spesso molto deboli e talora anche poco credibili: soltanto per fare qualche esempio, nell'introduzione alla più recente edizione di un noto manuale, si legge che la revisione dell'impianto originario si è resa necessaria anche per l'introduzione dell'entrata in vigore del nuovo limite all'uso del contante (d.l. 162/2021) o di alcune modifiche al codice sulle pari opportunità in tema di parità salariale fra lavoratrici e lavoratori (l. 162/2021).

Il risultato è un panorama della manualistica particolarmente frammentato e caratterizzato dalla presenza sul mercato di manuali anche molto buoni, in alcuni casi però privi di una identità riconoscibile, con un ventaglio di proposte non agevolmente censibile²⁵, con importanti editori che annoverano nel proprio catalogo più di un manuale, talora anche parecchi, con manuali a più autori e addirittura con singoli autori in più manuali.

Questa nuova generazione di testi istituzionali riscrive alcuni tratti di un genere letterario per lungo tempo immutato e in qualche modo è anche espressione di un certo disagio del settore, efficacemente condensato nella perentorietà di una affermazione che ritroviamo nell'introduzione alla prima edizione del *Nivarra-Ricciuto-Scognamiglio*: la «odierna manualistica è la testimonianza più eclatante della difficoltà in cui versa la nostra disciplina».

Come si è detto, in passato, il “problema” delle istituzioni diritto privato – genere editoriale che implica una trattazione non superficiale degli istituti e concetti *fondamentali*, che non può tradursi in un compendio di *tutto* il diritto privato²⁶ – muoveva da alcune

²⁴ Una complessità, per quantità e qualità del materiale normativo e giurisprudenziale, che altre discipline, nelle quali non a caso il fenomeno dei manuali collettivi è meno recente, avevano già raggiunto in epoche precedenti. Si pensi, per il diritto del lavoro, all'esperienza, sorta nei primi anni '80, del CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro*, Torino, 1983-1985 e del GHEZZI, ROMAGNOLI, *Il rapporto di lavoro*, Bologna, 1984.

²⁵ Per il diritto del lavoro una puntuale ricognizione dei manuali consigliati si legge in BALANDI, *Studiosi, studenti, risorse. L'insegnamento e la ricerca in diritto del lavoro*, in *Lav. dir.*, 2016, 1029.

²⁶ Come ci ricorda MAZZAMUTO, *Tullio Ascarelli e Piero Calamandrei. Contrappunto novecentesco*,

contestazioni ben definite, ciclicamente ricorrenti: su tutte, l'accusa di scarsa attenzione al metodo o di eccesso di concettualismo e scollamento dalla realtà sociale²⁷. In alcune esperienze manualistiche, l'enfasi posta su tali caratteri della proposta didattica aveva condotto a esperimenti molto lontani dal genere letterario del manuale istituzionale²⁸. In altri casi, la convinzione di dover disattendere «l'idea di sintetizzare la trattazione istituzionale in elementari schemi definitivi e/o sistematici avulsi dai problemi ad essi sottesi» aveva addirittura portato alla «rinuncia ad un corso annuale che passi in rassegna tutti gli istituti del diritto privato»²⁹. Sull'aderenza al canone della storicità del diritto non erano mancati, peraltro, giudizi lusinghieri, come quello espresso da Paolo Grossi sul più antico dei manuali “classici” ancora in circolazione, le *Istituzioni del diritto civile* di Alberto Trabucchi³⁰.

La metamorfosi editoriale sin qui descritta, il moltiplicarsi delle fonti e una certa fluidità nel rapporto tra i formanti³¹, hanno ulteriormente complicato l'opera di stesura di un manuale che, pur nella molteplicità delle voci, voglia caratterizzarsi, come forse sarebbe ancora opportuno, per alcuni tratti unificanti: l'ordine espositivo scandito dal codice civile e il metodo dell'analisi formale del dato positivo.

D'altra parte, l'idea che il genere manualistico di tipo istituzionale non possa e non debba perdere alcuni suoi tradizionali caratteri è condiviso persino da un giurista, certamente non formalista, come Giuseppe Terranova, il quale ha di recente auspicato che «nelle materie istituzionali si continui a prendere le mosse da definizioni formulate in termini “canonici” (quelli imposti da una tradizione ermeneutica e dalla conseguente dogmatica), per passare poi, nei successivi anni di corso, a un'esposizione critica, che rimette in discussione le nozioni impartite al primo anno, al fine di precisarne la portata e il contenuto in sede applicativa»³².

in *Europa dir. priv.*, 2020, 154, a proposito del giudizio di Tullio Ascarelli sul manuale di Giuseppe Branca: cfr. ASCARELLI, *Sull'insegnamento del diritto privato*, in *Foro it.*, 1956, IV, 114.

²⁷ Si veda ad esempio la posizione di LIPARI, *Gli approdi pluralistici del diritto civile*, cit., p. 971.

²⁸ Ad esempio, BARCELONA (e CAMARDI), *Diritto privato e società moderna*, cit.

²⁹ BUSNELLI, *Il problema dei manuali di diritto privato: uno sguardo retrospettivo e una proposta*, in *Jus*, 1983, 336. Il riferimento naturalmente è all'esperienza dell'ateneo pisano.

³⁰ GROSSI, *Omaggio a un “classico” della didattica giuridica universitaria (a proposito della trentesimasesta edizione delle “Istituzioni del diritto civile” di Alberto Trabucchi)*, in *Quad. fior.* vol. 24, 1995, 478.

³¹ Suona profetico l'avvertimento di GALGANO, *L'interpretazione del precedente giudiziario*, in *Contr. Impr.*, 1985, 701: «continuiamo a proclamarci interpreti della legge e a elaborare teorie sulla sua interpretazione, ma ci troviamo di fatto ad operare sempre più frequentemente come interpreti della sentenza».

³² TERRANOVA, *Replica. Significati canonici e scenari applicativi*, in *Europa dir. priv.*, 2022, 313.

